

Capitolo 1 | La tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Sommario | 1. Origine ed evoluzione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). - 2. L'organizzazione della tutela IVS per enti competenti. - 3. L'oggetto della tutela. - 4. Le riforme del sistema pensionistico. - 5. Computo delle pensioni. - 6. Il sistema retributivo. - 7. Il sistema contributivo. - 8. Le modalità di calcolo di altri trattamenti pensionistici. - 9. Il sistema misto e l'opzione per il sistema contributivo. - 10. Gli istituti per cumulare i contributi versati presso diverse gestioni: la ricongiunzione e la totalizzazione. - 11. Gli altri istituti in caso di contribuzione aggiuntiva presso le gestioni assicurative: la pensione supplementare e i supplementi di pensione. - 12. Trattamento minimo, integrazione della pensione e principali maggiorazioni. - 13. Perequazione automatica delle pensioni. - 14. Cumulo tra più pensioni e tra pensioni e redditi. - 15. Modalità di accertamento delle prestazioni previdenziali legate al reddito.

1. Origine ed evoluzione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS)

Nel nostro Paese la prima forma di tutela previdenziale per la vecchiaia e l'invalidità si è avuta con l'istituzione della *Cassa Nazionale di Previdenza* (L. 17-7-1898, n. 350). Tale Cassa, cui potevano iscriversi volontariamente tutti coloro che esercitavano lavori manuali, era finanziata prevalentemente con i *contributi degli iscritti*, ma era aperta a spontanea contribuzione dello Stato e dei terzi.

La Cassa erogava una rendita vitalizia a coloro che avessero compiuto 60 o 65 anni, nonché agli iscritti divenuti inabili.

Il principio dell'*obbligatorietà* di tale forma assicurativa fu posto dapprima nei confronti di alcune particolari categorie di lavoratori (ferrovie secondarie, tramvie intercomunali, salariati statali), con provvedimenti legislativi emanati negli anni 1904, 1906 e 1910, e successivamente, anche in considerazione degli scarsi risultati ottenuti con la previdenza facoltativa, fu esteso, con R.D. Lgt. 21-4-1919, n. 603 istitutivo della «Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali», a tutti gli *operai e agli impiegati* (questi ultimi con stipendio inferiore a L. 350 mensili).

Con l'emanazione del R.D.L. 27-3-1933, n. 371 la predetta Cassa assunse l'attuale denominazione di **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**.

Con il R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 tutte le norme (comprese quelle concernenti le assicurazioni contro la disoccupazione e la tubercolosi) furono coordinate in un *unico testo legislativo* e successivamente con il R.D.L. 14-4-1939, n. 636 (che istituì la pensione di *reversibilità*) le norme stesse subirono un perfezionamento e un riordinamento.

Tali decreti costituiscono, tuttora, la disciplina fondamentale della materia anche se la più recente legislazione ha introdotto numerose e significative innovazioni, tra le quali ricordiamo:

- l'estensione, anche alla *tutela previdenziale dell'invalidità, vecchiaia e superstiti*, del principio dell'*automaticità delle prestazioni* (art. 40, L. 30-4-1969, n. 153);
- l'estensione della tutela a tutte le *categorie di lavoratori* subordinati (pubblici e privati) e *autonomi*;
- l'istituzione di *nuovi enti*, o di *gestioni autonome degli enti esistenti*, proprio in relazione all'estensione della tutela di cui si è parlato.



Che cosa si intende per automaticità delle prestazioni?

Il principio dell'*automaticità* delle prestazioni comporta che le prestazioni previdenziali siano erogate anche se non è stata adempiuta l'obbligazione contributiva. Questo principio ebbe solo parziale attuazione durante la vigenza dell'ordinamento corporativo, non essendo stato applicato all'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, al fine di garantire l'economicità della gestione.

2. L'organizzazione della tutela IVS per enti competenti

Nel nostro sistema previdenziale la tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti *non fa capo ad un unico ente previdenziale né ad un'unica gestione*.

A) L'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i lavoratori dipendenti (INPS)

La tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (**IVS**) per la generalità dei **lavoratori dipendenti del settore privato** fa capo all'**Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)** dell'**INPS**, mediante iscrizione degli stessi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (**FPLD**) cui affluisce la contribuzione versata a titolo di finanziamento.

B) I fondi integrativi per i lavoratori dipendenti (INPS)

Attraverso appositi fondi gestiti dall'INPS, alcune categorie di lavoratori dipendenti godono di una *tutela previdenziale integrativa*, cioè che si *aggiunge* a quella fornita dall'Assicurazione generale obbligatoria dello stesso INPS.

C) I fondi sostitutivi per i lavoratori dipendenti

Alcune categorie di lavoratori dipendenti non sono soggetti per legge all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Per essi la tutela previdenziale è fornita

da **fondi speciali di previdenza**, detti anche *sostitutivi* in quanto *alternativi* dell'AGO, alcuni dei quali sono gestiti dall'**INPS**, mentre altri sono gestiti da **enti diversi**.

D) Le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (INPS)

La tutela previdenziale per determinate categorie di lavoratori autonomi fa capo a *tre speciali gestioni dell'INPS*, che sono: quella per i *coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali*; quella degli *artigiani*; quella dei *commercianti*.

E) La quarta gestione o gestione separata (INPS)

Un'apposita **gestione separata dell'INPS**, istituita con la L. 335/1995, provvede alla tutela pensionistica per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di *lavoro autonomo*, nonché i titolari di rapporti di *collaborazione coordinata e continuativa*, i *lavoratori a progetto* e gli *incaricati della vendita a domicilio* (venditori porta a porta). A queste categorie se ne sono poi aggiunte altre: i *lavoratori autonomi occasionali* e gli *associati in partecipazione*.

F) Le Casse professionali dei liberi professionisti

La tutela previdenziale a favore di determinate categorie di lavoratori autonomi (*medici, avvocati, notai, ingegneri, commercialisti etc.*) è fornita dalle **Casse professionali**, caratterizzate per l'*ampia autonomia del proprio* sistema organizzativo, anche in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate.

ENTI, FONDI E GESTIONI PER LA TUTELA DELL'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (IVS)		
<i>Assicurazione generale obbligatoria (AGO)</i>	È assicurata la generalità dei <i>lavoratori dipendenti del settore privato</i>	INPS
<i>Fondi integrativi</i>	Sono assicurate alcune categorie di <i>lavoratori dipendenti del settore privato</i> iscritti anche all'AGO	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione speciale minatori (INPS) • Fondo dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie (INPS) • Fondo dei dipendenti delle aziende private del gas (INPS) • Cassa nazionale di previdenza marinara (<i>soppressa</i>)
<i>Fondi sostitutivi</i>	Sono assicurate alcune categorie di lavoratori (dipendenti non soggetti all'iscrizione all'AGO*)	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo del personale addetto ai servizi pubblici di telefonia (INPS) • Fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto (INPS) • Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (INPS)

(Segue)

		<ul style="list-style-type: none"> • Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da imprese di navigazione aerea (INPS) • Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (INPS) • Fondo di previdenza per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato (INPS) • Fondo per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti (ENPALS) • Fondo per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl) • Fondo per i giornalisti (INPGI)
<i>Tre gestioni speciali</i>	Sono assicurate determinate categorie di lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (INPS) • Gestione degli artigiani (INPS) • Gestione dei commercianti (INPS)
<i>Quarta gestione o gestione separata**</i>	Sono assicurati: <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che esercitano per professione abituale attività di <i>lavoro autonomo</i> • Titolari di rapporti di <i>collaborazione coordinata e continuativa</i> • <i>Lavoratori a progetto</i> • <i>Incaricati della vendita a domicilio</i> (venditori porta a porta) • <i>Lavoratori autonomi occasionali</i> • <i>Associati in partecipazione</i> 	INPS
<i>Casse professionali</i>	Sono assicurate determinate categorie di lavoratori autonomi (liberi professionisti)	Enti privati denominati Casse
<p>*Con diversi provvedimenti si è provveduto però alla <i>soppressione</i> di alcuni dei Fondi con <i>costituzione delle posizioni assicurative</i> direttamente presso l'INPS.</p> <p>**Esiste una gestione separata anche presso l'INPGI.</p>		

3. L'oggetto della tutela

A) L'invalidità

Viene considerato *invalido* colui la cui *capacità di lavoro*, in *occupazioni confacenti alle sue attitudini*, sia ridotta in modo *permanente*, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, *a meno di un terzo* (art. 1 L. 12-6-1984, n. 222).

B) L'inabilità

Si considera *inabile* colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'*assoluta e permanente impossibilità* di svolgere *qualsiasi attività lavorativa* (artt. 1 e 8, L. 12-6-1984, n. 222).

C) La vecchiaia

Essa, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma 335/1995, consiste nel raggiungimento del *limite minimo di età, differenziato* in base al regime normativo applicabile, all'*anzianità contributiva* posseduta dall'assicurato e anche, in determinati casi, dal *sesso*.

D) L'anzianità

Essa è rappresentata dal raggiungimento, *prima del limite di età fissato per la pensione di vecchiaia*, di un certo numero di anni di contribuzione.

E) La morte

La *morte*, come rischio assicurato, copre i *superstiti*, ossia quelle categorie di congiunti, stabilite per legge, che si presume possano subire un danno *materiale* dalla perdita del parente, in quanto fonte di reddito familiare, sempreché lo stesso alla data del decesso abbia già maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia ovvero sia già in godimento di dette pensioni.

4. Le riforme del sistema pensionistico

A) La riforma del D.Lgs. 503/1992 (cd. riforma Amato)

Con il **D.Lgs. 30-12-1992, n. 503**, il quale recepiva i principi e i criteri direttivi della legge-delega 23-10-1992, n. 421, si procedeva ad un primo *riordino* del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Tale riforma aveva lo scopo di *stabilizzare* il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo (PIL) e di *garantire*, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 Cost. e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, *trattamenti pensionistici obbligatori omogenei*.

I punti cardine della riforma hanno riguardato l'innalzamento dell'**età pensionabile**, portata gradualmente da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini, e l'**anzianità contributiva** necessaria per la **pensione di vecchiaia**, elevata nel periodo 1993-2000 da 15 a 20 anni di contributi.

Un altro aspetto importante della riforma è rappresentato dal mutamento del meccanismo di **indicizzazione**: dal 1994 la scala mobile ha avuto cadenza *annuale*, anziché *semestrale*, ed è stata agganciata all'*indice ISTAT dei prezzi al consumo* (cioè all'inflazione) e non più alla dinamica salariale (scala mobile).

OGGETTO DELLA TUTELA IVS E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE		
Evento	In cosa consiste	Prestazione
Vecchiaia	È il raggiungimento di una determinata età anagrafica e anzianità contributiva	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione di vecchiaia
Anzianità	È il diritto a poter accedere alla pensione con un'età anagrafica e/o un'anzianità contributiva inferiori rispetto alla vecchiaia	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione di anzianità
Invaldità	È la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno ordinario di invalidità • Assegno privilegiato di invalidità (se l'invalidità dipende da causa di servizio e non si ha diritto ad una prestazione INAIL)
Inabilità	È l'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione ordinaria di invalidità • Pensione privilegiata di inabilità (se l'inabilità dipende da cause di servizio e non si ha diritto ad una prestazione INAIL)
Morte	È il riconoscimento ai superstiti dell'assicurato di determinati trattamenti pensionistici per la perdita di reddito derivante dal decesso	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione di reversibilità • Pensione indiretta • Pensione privilegiata indiretta per inabilità • Indennità una tantum

B) La riforma della L. 335/1995 (cd. riforma Dini)

Con la successiva **L. 8-8-1995, n. 335** sono stati completamente **rinnovati i meccanismi di funzionamento della previdenza pubblica e complementare** ed il *pianeta pensioni*, come osservato in dottrina, ha subito un cambiamento radicale.

Le principali novità introdotte dalla legge di riforma sono:

- **sistema di calcolo delle pensioni**: dal sistema *retributivo* (impennato sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni lavorativi) si prevede il passaggio al sistema *contributivo* (basato sull'ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa) dopo un periodo di coesistenza;
- **età pensionabile**: il requisito *anagrafico* diventa *flessibile* in quanto l'età di pensionamento *varia in base alla anzianità contributiva posseduta* (numero di contributi accreditati);
- **pensionati di anzianità**: si prevede la graduale *soppressione* con la definitiva sostituzione, dopo un periodo transitorio, con l'unica *prestazione di vecchiaia*, propria del sistema contributivo, introdotta dalla stessa legge.

L'art. 1, co. 19, L. 335/1995 dispone, infatti, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono *liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia*.

Si prevede, inoltre, il decollo della **previdenza complementare** cioè dei *fondi pensione* disciplinati dal D.Lgs. 124/1993 (per la riforma della previdenza complementare ex D.Lgs. 252/2005, v. succ. Cap. 5).

C) La riforma della L. 449/1997 (cd. riforma Prodi)

La **L. 27-12-1997, n. 449** ha apportato al sistema pensionistico, disegnato dal Governo Amato nel 1993 e ampiamente rimaneggiato dal Governo Dini nel 1995, una serie di *ritocchi* frutto dell'accordo Governo-sindacati del 1°-11-1997, in linea con la revisione dello Stato sociale, e che rappresentavano (COMEGNA) «*il costo del biglietto che il settore della previdenza deve pagare per consentirci l'ingresso in Europa*».

I principali punti d'intervento possono così sintetizzarsi:

- **inasprimento dei requisiti di età** per conseguire, nel periodo transitorio fino al 2008, la *pensione di anzianità*;
- **aumento dell'onere contributivo** a carico dei *lavoratori autonomi*;
- **equiparazione immediata**, con effetto dal 1-1-1998, delle aliquote contributive dei *fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS* a quelle previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) (venendosi ad eliminare quell'allineamento graduale e diluito fino al 2002 previsto dai vari decreti di armonizzazione).

D) La riforma della L. 243/2004 (cd. riforma Maroni)

Una vera e propria «*rivoluzione copernicana*» (come è stata definita) è stata attuata dalla **L. 23-8-2004, n. 243** che ha introdotto all'interno del sistema previdenziale italiano *novità* tali da ridisegnarne sensibilmente la fisionomia.

Alcune, riguardanti in modo ampio gli istituti previdenziali, sono state *attuate* con le necessarie norme regolamentari e sono *entrate in vigore*, mentre altre novità, concernenti prettamente la materia pensionistica, destinate ad entrare in vigore il 1°-1-2008, sono state *ulteriormente modificate* dalla successiva riforma del 2007, attuata con la L. 24-12-2007, n. 247, di attuazione del cd. Protocollo welfare (v. succ. lett. E).

I principali **punti d'intervento** della L. 243/2004 che *non* riguardano specificamente i requisiti per il diritto a pensione, sono essenzialmente:

- la **certificazione**, da parte dell'ente previdenziale di appartenenza (INPS, INPDAP etc.), del **diritto alla pensione di anzianità** ed alla **pensione nel sistema contributivo** al raggiungimento, entro il 31-12-2007, dei requisiti previsti dalla normativa previgente;
- l'**eliminazione delle differenze tra le varie gestioni pensionistiche**, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, *uguali* trattamenti pensionistici;
- l'introduzione di un **incentivo economico al posticipo del pensionamento** nel periodo 2004-2007.

L'incentivo ha operato nei riguardi dei *lavoratori dipendenti del settore privato* che hanno maturato nel predetto periodo i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità, consentendo loro di continuare a lavorare, rinunciando però al versamento dei contributi ed incassando direttamente con la retribuzione anche la somma corrispondente alla contribuzione non versata all'ente previdenziale (cd. *bonus*);

- l'ampliamento progressivo, rispetto alla legislazione previgente, della possibilità di **sommare periodi assicurativi** presso enti diversi.

A tale previsione è stata data attuazione con il *D.Lgs. 2-2-2006, n. 42* che ha dettato una nuova disciplina della *totalizzazione* dei periodi assicurativi (v. succ. par. 10);

- la **riforma della previdenza complementare** allo scopo di promuovere il decollo dei *fondi pensione privatistici*.

A tale previsione è stata data attuazione con il *D.Lgs. 5-12-2005, n. 252*. La riforma è poi diventata pienamente operativa il *1°-1-2007* (e non il *1°-1-2008*, come originariamente previsto) per effetto della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) (v. succ. Cap. 5).

Le ulteriori importanti innovazioni della L. 243/2004 riguardano:

- i **requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia** nel sistema *contributivo*;
- i **requisiti anagrafici più elevati per la pensione di anzianità** dal *1°-1-2008* in sostituzione di quelli previsti dalla L. 449/1997.

E) La riforma della L. 247/2007

La **L. 24-12-2007, n. 247** in attuazione del **Protocollo d'intesa su «previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibile»** (23-7-2007) costituisce l'*ultima riforma* dell'assetto pensionistico come prefigurato dalla L. 243/2004. La legge interviene, in particolare:

- sui requisiti per il *diritto* sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, modificati già a partire dal *1°-1-2008* ed introducendo dal *1°-7-2009* il cd. **sistema delle quote**.

I requisiti della L. 247/2007 sono *differenziati* fra lavoratori subordinati e autonomi, mentre risultano sostanzialmente *omogenei* rispetto al tipo di prestazione, di vecchiaia (contributiva) o di anzianità. In entrambi i casi, infatti, operano le quote stabilite nelle tabelle previste dalla L. 247/2007 (tabelle A e B allegate alla L. 243/2004);

- sulle decorrenze (cd. **finestre di uscita**) per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità;
- sui **coefficienti di trasformazione**, in sostituzione — *dal 1°-1-2010* — di quelli previsti dalla L. 335/1995;
- sui **lavori usuranti**, mediante la previsione di *misure di favore* per i lavoratori occupati in tali attività;
- sulla **contribuzione figurativa** con *misure previdenziali per i giovani*, al fine di aumentare l'importo della pensione;
- sul **contributo di solidarietà** a carico dei pensionati titolari di *trattamenti di importo elevato*;

- sul regime che consente di rivalutare il periodo lavorativo comportante **esposizione ad amianto** (se superiore a 10 anni) ai fini della *pensione*;
- sulla **totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi** favorendo la possibilità di far valere *spezzoni contributivi* versati in diverse gestioni pensionistiche (FPLD, gestione separata, casse professionali etc.) ai fini dell'ottenimento della pensione;
- sulle **aliquote contributive e di computo** prevedendo un *aumento* generale della contribuzione per tutti i lavoratori. È previsto un aumento pari a 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1°-1-2011.

Innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico dal 1°-1-2010 ed i criteri di modifica di requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico

L'art. 2, co. 21, della L. 335/1995 dispone che, dal 1°-1-1996, i **dipendenti pubblici di sesso femminile**, possono percepire la pensione di vecchiaia all'*età di 60 anni*; tale facoltà *non* è prevista anche per i dipendenti pubblici di *sesso maschile*, per i quali l'età pensionabile è pari a *65 anni*.

Il regime pensionistico dei dipendenti pubblici e degli altri lavoratori del settore pubblico, che è gestito dall'INPDAP, stabilisce inoltre che per il *calcolo del trattamento pensionistico* deve prendersi in considerazione la *retribuzione* del lavoratore intesa come «tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro» (art. 12 L. 153/1969).

Con sentenza del 13-11-2008, la Corte di giustizia europea (causa C-46/07) ha ritenuto la predetta differenziazione di età *discriminatoria per contrarietà all'art. 141 CE*.

Tale norma sancisce il *principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore* e prevede che per retribuzione deve intendersi il «trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore *in ragione dell'impiego di quest'ultimo*».

Ad avviso della Corte, una pensione di vecchiaia rientra nel campo di applicazione dell'art. 141 CE, se può considerarsi «retribuzione», in quanto corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro che lo unisce al suo ex datore di lavoro (cd. *criterio dell'impiego*) ed in particolare se è calcolata con riferimento ad essa.

Ebbene, la pensione corrisposta nell'ambito del regime pensionistico gestito dall'INPDAP deve essere qualificata come retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE, con la conseguenza che la normativa italiana, fissando un'età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione che costituisce una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE, deve considerarsi *in contrasto con questa disposizione*. Pertanto, con **D.L. 1-7-2009, n. 78**, conv. in **L. 3-8-2009, n. 102** (art. 22ter), l'Italia, in attuazione della predetta sentenza, ha stabilito un incremento (graduale) dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore pubblico.

Dal 1°-1-2010, infatti, l'età passa da 60 anni (art. 2, co. 21, L. 335/1995 e art. 1, co. 6, lett. b, L. 243/2004) a 61 anni e dal 1°-1-2012 da 61 a 62 anni, prevedendosi un *ulteriore anno per ogni biennio successivo*, fino al *raggiungimento dell'età di 65 anni*.

La stessa **L. 102/2009** (art. 22ter, co. 2) ha stabilito i *criteri per l'adeguamento dei requisiti anagrafici* di accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1°-1-2015.

L'adeguamento dovrà avvenire — con modalità che saranno meglio specificate dalla necessaria normativa tecnica di attuazione — tenendo conto dell'eventuale *incremento della speranza di vita* accertato dall'ISTAT e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i 3 mesi.

5. Computo delle pensioni

Fino alla emanazione della L. 335/1995, il calcolo del trattamento pensionistico si basava essenzialmente sull'importo medio delle *ultime retribuzioni* percepite dall'assicurato in costanza del rapporto di lavoro (cd. *pensione retributiva*).

La L. 335/1995 ha introdotto il sistema di calcolo *contributivo*, ma ha comunque voluto salvaguardare coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva prevalentemente nel precedente regime retributivo; di conseguenza coesistono tre sistemi di calcolo — contributivo, misto e retributivo — in particolare:

- il **sistema di calcolo esclusivamente contributivo** che si applica ai lavoratori assunti dal 1°-1-1996, che *non siano in possesso di contributi* riferiti a periodi precedenti a tale data (art. 1, co. 6);
- il **sistema di calcolo misto o in pro rata** che si applica ai lavoratori che possano far valere, al 31-12-1995, un'anzianità contributiva *inferiore a 18 anni* (art. 1, co. 12).

Tali lavoratori possono comunque **optare per la liquidazione della pensione con le sole regole del sistema contributivo** a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva *pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo* (art. 1, co. 23);

- il **sistema di calcolo esclusivamente retributivo** che si applica ai lavoratori in possesso al 31-12-1995 di almeno *18 anni di contributi* (art. 1, co. 13).

Esamineremo di seguito, distintamente, i vari sistemi di calcolo.

APPLICAZIONE DEI DIVERSI MECCANISMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE IN BASE ALL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA POSSEDUTA ALLA DATA DEL 31-12-1995	
Calcolo retributivo	Lavoratori in possesso al 31-12-1995 di almeno <i>18 anni di contributi</i>
Calcolo contributivo	Soggetti assunti dal 1°-1-1996 e che <i>non siano in possesso di contributi</i> con riferimento a periodi precedenti a tale data
Calcolo misto o in pro rata	Lavoratori che, al 31-12-1995, hanno già versato contributi ma hanno accumulato un'anzianità contributiva <i>inferiore a 18 anni</i>
Opzione per la liquidazione della pensione con le sole regole del calcolo contributivo	Lavoratori, cui normalmente si dovrebbe applicare il calcolo misto, che possano far valere un'anzianità contributiva <i>pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo</i>